



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per le Politiche Europee
Ufficio per il coordinamento in materia di aiuti di Stato

POSIZIONE DELLE AUTORITÀ ITALIANE
RELATIVA ALLA

CONSULTAZIONE PUBBLICA

Sulla proposta di regolamento della Commissione che modifica il regolamento generale di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato n.651/2014: revisione mirata per estensione ai fondi nazionali combinati con alcuni programmi dell'Unione

ROMA, 06/07/2020

PREMESSA

La Commissione europea ha presentato una proposta di revisione mirata del regolamento generale di esenzione per categoria n.651/2014 (c.d. "GBER") e ha lanciato una seconda consultazione degli Stati membri su detta proposta con scadenza 06/07/2020.

In sintesi, la proposta prevede la revisione del GBER in tre settori, in modo da consentire agli Stati membri di attuare misure di aiuto di Stato senza notifica preventiva nei seguenti ambiti:

- progetti di cooperazione territoriale europea (CTE);
- progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ("RSI") insigniti del marchio di eccellenza nell'ambito di Orizzonte 2020 o di Orizzonte Europa e progetti di cofinanziamento e azioni di Teaming, sempre nel quadro di Orizzonte 2020 o Orizzonte Europa;
- finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU.

In risposta alla suddetta consultazione pubblica, si trasmettono di seguito le osservazioni delle autorità italiane. Tali osservazioni sono state definite a seguito del coordinamento di tutte le autorità nazionali, centrali e regionali, coinvolte ed interessate, tenendo conto dei contributi delle autorità stesse.

Fondo InvestEU e finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari

Con riguardo alle norme proposte dalla Commissione in merito ai finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU si osserva quanto segue.

Commenti di carattere generale

Innanzitutto, al riguardo la Commissione ha dichiarato che "intende fornire ulteriori orientamenti su tipologie di casi in cui interverrebbe il Fondo InvestEU" (considerando n.7 del testo di regolamento di modifica).

Poiché tali orientamenti sono importanti per esaminare la fattispecie in questione nella sua interezza e a far chiarezza sulla distinzione tra i casi ai quali si applicherebbe il GBER e i casi che non sarebbero soggette alle norme sugli aiuti di Stato, sarebbe necessario che le autorità nazionali potessero esaminare congiuntamente sia le proposte di modifica al GBER sia gli orientamenti annunciati.

Gli orientamenti dovrebbero contenere una disamina rispetto a tutti i criteri di cui all'Art.107.1 TFUE con riferimento alla nozione di discrezionalità da parte degli Stati membri (come, ad es., per le infrastrutture TEN-T) e per la nozione di attività economica (es. in tema di servizi sociali, istruzione, patrimonio culturale e naturale), compreso quello sull'incidenza sugli scambi tra Paesi (da poter valutare nei vari settori coperti da finanziamento da parte di InvestEU).

Si chiede, pertanto, alla Commissione di condividere quanto prima la bozza di tali orientamenti, al fine di permettere una disamina completa della tematica dei

finanziamenti nazionali contenuti nei prodotti finanziari sostenuti dal Fondo InvestEU in parallelo alla consultazione sulle modifiche normative del GBER.

Nel merito, con riferimento ai suddetti finanziamenti nazionali a sostegno del Fondo InvestEU, si osserva quanto segue.

L'Art.1, comma, 4 del GBER sostituito dalla proposta della Commissione introduce un'eccezione alla regola che esclude l'applicazione del GBER per gli aiuti concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e alle imprese in difficoltà.

Pertanto, viene consentito che i finanziamenti nazionali a sostegno del Fondo InvestEU possano essere comunicati in esenzione, senza previa autorizzazione da parte della Commissione, anche nei casi di aiuti alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e alle imprese in difficoltà.

Al riguardo, le autorità italiane non sono d'accordo con l'introduzione di tali eccezioni e non ne ravvisano le motivazioni.

Invero, l'esclusione dell'applicazione del GBER agli aiuti concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e alle imprese in difficoltà costituisce un principio cardine della *ratio* del GBER stesso. Infatti, il GBER trova applicazione nei casi in cui è ragionevole pensare che gli aiuti concessi non siano distorsivi della concorrenza e non incidano sugli scambi tra Stati.

Tale presunzione di compatibilità con le norme dei Trattati non può essere riconosciuta né nei casi di aiuti concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente, poiché già si è verificato l'effetto distorsivo della concorrenza che ha innescato il recupero, né alle imprese in difficoltà, poiché dette imprese riceverebbero aiuti al di fuori dei criteri di cui agli orientamenti della Commissione per il salvataggio e la ristrutturazione.

Pertanto, l'eccezione introdotta per i finanziamenti nazionali a sostegno del Fondo InvestEU non trova base giuridica nelle norme sugli aiuti di Stato e costituisce una breccia dei principi fondamentali.

Inoltre tale eccezione comporterebbe una ingiustificata difformità di trattamento giuridico - a parità di condizioni di concessione degli aiuti - tra aiuti nazionali a sostegno del Fondo InvestEU e aiuti nazionali non a sostegno del Fondo InvestEU, con l'effetto di produrre una discriminazione in particolare tra le stesse imprese in difficoltà, rispetto a quelle che potrebbero accedere a InvesEU.

L'effetto distorsivo della concorrenza a favore dei fondi convogliati nel Fondo InvestEU è di tutta evidenza e la Commissione non ha presentato alcuna valutazione di impatto di rispetto ad una norma così dirompente.

Si chiede, pertanto, alla Commissione di eliminare dal testo di regolamento la proposta di sostituzione dell'art.1, comma 4 e quindi eliminare l'introduzione dell'eccezione che consentirebbe di applicare il GBER anche agli aiuti concessi alle imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente e alle imprese in difficoltà nei casi di finanziamento nazionale a sostegno del Fondo InvestEU.

In alternativa, al fine di neutralizzare gli effetti distorsivi, l'eccezione dovrebbe applicarsi a tutti gli aiuti concessi a parità di condizioni, anche se non vanno a sostegno del Fondo InvestEU.

Analogamente, le norme di cui alla sezione 16 dovrebbero applicarsi anche nei casi di finanziamenti nazionali, anche senza il sostegno del Fondo InvestEU ma concessi alle stesse condizioni fissate dalla sezione 16.

Pertanto, si chiede alla Commissione di consentire l'applicazione delle previsioni di cui alla sezione 16 anche nei casi di finanziamenti nazionali che operano, seppur non a sostegno del Fondo InvestEU, alle stesse condizioni di cui alla sezione 16, specialmente con riguardo al sostegno alle PMI, di cui all'art.56 sexies, comma 9.

Commenti specifici

Art. 56-sexies, paragrafo 9, PMI e imprese a media capitalizzazione

- **lettera a), punto i):**

Al riguardo si segnala che la proposta di modifica che riguarda l'art. **56-sexies, paragrafo 9, lettera a), punto i)**, limita - al di fuori delle aree assistite - l'ambito di applicazione del sostegno alle sole microimprese (salvo estenderlo a tutte le PMI alle particolari condizioni previste dai successivi punti ii, iii, iv e vi).

Atteso il razionamento nell'accesso al credito per le PMI diffuso in tutti i territori, nonché l'elevata numerosità di piccole e medie imprese che connota il tessuto imprenditoriale, appare opportuna un'estensione del nuovo inquadramento in esenzione anche a tutte le PMI ovvero, in subordine, anche **a tutte le piccole imprese**, indipendentemente dall'area in cui si trovano (assistita o non assistita).

D'altra parte, può apparire contraddittorio che risultino ammissibili, ad esempio, le "imprese a media capitalizzazione innovative" (tecnicamente, grandi imprese), anche al di fuori dalle aree assistite - art- 56-sexies, par. 9, lett. a, punto v – e non le piccole imprese degli stessi territori, che sono verosimilmente esposte a maggiori difficoltà nell'accesso alle fonti di finanziamento.

Si chiede, pertanto alla Commissione di estendere l'ambito di applicazione dell'art.56 sexies, comma 9 a tutte le PMI ovvero, in subordine, almeno a tutte le piccole imprese, aggiungendo le piccole imprese nella lettera a), punto i).

- **lettera a), punto iii):**

Con riferimento alle PMI che entrano in un nuovo prodotto o mercato geografico e alla percentuale riferita dell'investimento iniziale rispetto al fatturato medio annuo, si chiede di ridurre questa percentuale differenziando come segue: 30% in caso di mercato di nuovi prodotti e 10% in caso di mercato geografico.

- **lettera b):**

Si chiede alla Commissione europea di confermare che le imprese destinatarie sono tutte le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione non incluse nella lettera a).

Inoltre, bisognerebbe meglio esplicitare se le soglie di 15 MEUR e 2 MEUR si riferiscono solo al sostegno finanziario di InvestEU o al supporto finanziario totale, comprese eventuali altre risorse pubbliche nazionali.

Infine, sarebbe auspicabile che si chiarisca nel testo del regolamento come si applica la regola del cumulo di cui all'attuale art.8 tra le categorie in esenzione esistenti e quelle introdotte dagli artt. 56 sexies e septies.

Art. 56 sexies, paragrafo 3, produzione di energia e infrastrutture energetiche

- **Lettera a), punto i):**

Si chiede di non limitare lo stoccaggio di energia a progetti di interesse comune. Tenendo conto degli sviluppi nel settore dell'energia, questa limitazione sarebbe particolarmente dannosa per quanto riguarda gli investimenti nello **stoccaggio** elettrico. Pertanto invitiamo la Commissione a rimuovere questa limitazione o, almeno, ad escludere lo stoccaggio elettrico dalla limitazione.

Gli obiettivi in materia di energia e clima al 2030 richiedono, infatti, misure sul sistema elettrico adeguate alla necessità di dispatchare la crescente produzione da fonti rinnovabili senza compromettere la sicurezza del sistema, contenendo al contempo il fenomeno di sovragerazione nelle ore di basso minor carico del sistema. Lo sviluppo dei sistemi di accumulo, sia centralizzati sia distribuiti, rappresenta uno dei principali strumenti per garantire la maggiore flessibilità del sistema elettrico e lo stesso quadro normativo europeo sul mercato elettrico richiede agli Stati membri di promuovere la flessibilità dei sistemi elettrici, riconoscendo il ruolo dei sistemi di accumulo.

- **Lettera b), punto i):**

Il campo di applicazione della disposizione è limitato investimenti per nuovi impianti. Si chiede di estendere l'applicazione anche al **repowering** degli impianti, al fine di favorire la maggiore sviluppo di fonti rinnovabili attraverso interventi di ripotenziamento di impianti esistenti limitando, tra l'altro, il consumo di suolo.

- **Lettera c):**

Si accoglie con favore l'aumento dell'importo totale e proponiamo se, in alternativa, potrebbe essere utilizzato come parametro una percentuale dei costi di investimento, invece di un valore limite assoluto.

Art. 56 sexies, paragrafo 4, infrastrutture e attività per il patrimonio sociale, educativo, culturale e naturale

Si chiede di aumentare la soglia dell'importo nominale del finanziamento totale fino a 40 milioni di euro.

Progetti di ricerca, sviluppo e innovazione ("RSI")

- **Definizioni:**

Si chiede un migliore allineamento della terminologia e delle definizioni al fine di evitare incertezze normative su attività e progetti che possono essere sostenuti.

In particolare, il considerando 8 fa correttamente riferimento alla terminologia di Horizon menzionando "azioni di ricerca e innovazione" e "azioni di innovazione". Il considerando specifica inoltre che le "azioni di ricerca e innovazione", come definite nell'ambito del programma quadro Orizzonte, corrisponderanno normalmente alle attività di ricerca fondamentale e ricerca industriale, come definite nel regolamento generale, mentre le "azioni di innovazione" sostenute nell'ambito del programma quadro Orizzonte saranno normalmente corrisponde alla definizione di attività di sviluppo sperimentale nell'ambito del GBER.

L'articolo 25 bis utilizza una terza terminologia che fa riferimento a "progetti di ricerca e sviluppo e studi di fattibilità".

Pertanto, si chiede un migliore allineamento della terminologia utilizzata nelle diverse parti del regolamento, eventualmente, facendo riferimento alla terminologia utilizzata nell'ambito del programma quadro Orizzonte anche nell'articolo 25 bis stesso.

- **Imprese destinatarie:**

Il considerando 8 fa riferimento a tutte le azioni nell'ambito del programma quadro Orizzonte, in generale, senza distinzioni di quelle accessibili alle PMI, mentre l'articolo 25 bis limita il suo ambito di applicazione alle PMI, che - nell'ambito del programma Orizzonte - possono accedere solo ad alcune azioni e non ad altre. Pertanto, si chiede di chiarire meglio nel considerando quali sono le imprese destinatarie ovvero di specificare nell'articolo 25 bis quali azioni nell'ambito di Orizzonte possono essere sostenute e accessibili alle PMI.

Cooperazione territoriale europea

Pur apprezzando le innovazioni che si intendono introdurre nel regolamento GBER (e nel regolamento de minimis), preliminarmente si evidenzia che molte delle attività nell'ambito della cooperazione territoriale europea non hanno natura economica e/o non sono tali da determinare effetti distorsivi sulla concorrenza ovvero di incidere sugli scambi.

Pertanto, sarebbe opportuno che la Commissione fornisca orientamenti sulle **fattispecie in ambito CTE che non rientrano nel campo di applicazione della normativa aiuti di Stato**, analogamente a come intende procedere nel caso di finanziamenti a sostegno del Fondo InvestEU.

Rispetto ai costi ammissibili, si chiede di verificare che i costi ammissibili previsti dal GBER coincidano con quelli definiti dai regolamenti *ad hoc* in materia di politica di coesione, in maniera da avere una lista unitaria di costi ammissibili.

Con riferimento all'art.20 bis, si propone di elevare la **soglia** dei 20.000 EUR ad almeno 40.000 EUR, poiché la soglia proposta non sembra presentare un impatto significativo in termini di semplificazione.

Inoltre, con riferimento agli **aiuti indiretti e quindi alle spese ammissibili per tali aiuti**, si chiede di chiarire sia nel considerando sia negli articoli 20 e 20 bis se gli aiuti indiretti sono inclusi nell'ambito di applicazione di questi articoli.

La fattispecie di cui si richiede l'inclusione sono:

1. Gli aiuti indiretti con costi individuabili come, ad esempio, l'aiuto indiretto tramite la fruizione della formazione o l'utilizzo dei risultati di una ricerca o attraverso l'utilizzo indiretto di una infrastruttura oggetto del finanziamento con aiuto diretto al progetto di formazione, al progetto di ricerca o alla infrastruttura finanziata con la CTE;
2. Gli aiuti indiretti con costi non individuabili come, ad esempio, l'attribuzione di voucher di un determinato valore alle imprese da spendere in conto servizi.

Si propone quindi di inserire chiaramente gli aiuti indiretti nel considerando del GBER e di prevedere che gli aiuti indiretti di cui al punto 1 siano ricompresi nell'art. 20 GBER, mentre gli aiuti indiretti di cui al punto 2 siano ricompresi nell'art. 20 bis GBER; inoltre, in parallelo, stante la possibilità di disciplinare con successive misure

i costi ammissibili (che siano individuabili o non individuabili), si propone di modificare l'art. 20 bis, par. 2.

Inoltre, per quanto riguarda l'articolo 20.2 lett. d) GBER bisognerebbe specificare che sono inclusi anche i costi relativi alla formazione e al coaching e, quindi, si chiede di aggiungere il riferimento alla formazione e al coaching in questo articolo.

In alternativa, si chiede di effettuare un rinvio alle voci di costo del Reg. in tema di CTE per includere ogni tipologia di spesa che possa rientrare nella nozione di aiuto di Stato.

In aggiunta, la semplificazione del monitoraggio e della trasparenza di cui all'articolo 20 bis dovrebbe essere estesa a tutti gli aiuti di importo limitato concedibili sulla base della predetta disposizione e quindi agli aiuti diretti e indiretti e, in entrambi i casi, sia con costi ammissibili individuabili sia senza costi ammissibili individuabili.

A tal fine si propongono le seguenti integrazioni:

Aiuti indiretti nell'art. 20 ➔ proposta di modifica del considerando (2)	(2) Le imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ² o al [nuovo regolamento CTE] spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l'importanza che riveste la CTE per la politica di coesione, fornendo un quadro per l'attuazione di azioni comuni e di scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è opportuno affrontare alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di agevolare la loro conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che il regolamento (UE) n.	(2) Le imprese che partecipano ai progetti di cooperazione territoriale europea (CTE) di cui al regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ² o al [nuovo regolamento CTE] spesso incontrano difficoltà a finanziare i costi aggiuntivi derivanti dalla cooperazione tra partner situati in diverse regioni e in diversi Stati membri o paesi terzi. Data l'importanza che riveste la CTE per la politica di coesione, fornendo un quadro per l'attuazione di azioni comuni e di scambi a livello di politiche fra soggetti nazionali, regionali e locali di diversi Stati membri o paesi terzi, è opportuno affrontare alcune difficoltà incontrate dai progetti CTE al fine di agevolare la loro conformità alle norme sugli aiuti di Stato. Alla luce dell'esperienza acquisita dalla Commissione, è opportuno che il regolamento (UE) n. 651/2014 si applichi in particolare agli aiuti a favore di progetti CTE indipendentemente dalle dimensioni delle imprese beneficiarie. Inoltre, al fine di favorire la più ampia partecipazione delle imprese ai progetti CTE il Regolamento (UE) n.651/2014 si applica sia alle imprese beneficiarie
---------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	651/2014 si applichi in particolare agli aiuti a favore di progetti CTE indipendentemente dalle dimensioni delle imprese beneficiarie.	dirette degli aiuti sia alle imprese che beneficiano di aiuti indiretti.
aiuti indiretti nell'art. 20-bis ➔ proposta di intervento nel considerando All'interno del considerando (3) dell'attuale proposta	(3) Poiché gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che partecipano a progetti CTE hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno adottare norme semplici per i casi in cui l'importo cumulato degli aiuti per impresa e per progetto non superi un determinato massimale.	(3) Poiché gli aiuti di importo ridotto concessi alle imprese che partecipano a progetti CTE hanno un effetto limitato sugli scambi e sulla concorrenza, è opportuno prevedere una specifica categoria in esenzione da notifica per i casi in cui l'importo cumulato degli aiuti, anche per aiuti indiretti, per impresa e per progetto non superi un determinato massimale.
Aiuti indiretti nell'art. 20 ➔ <i>In alternativa all'integrazione del considerando (2)</i>		(3 bis) considerato che le imprese possono partecipare a progetti CTE sia come beneficiari che come destinatari di aiuti indiretti, è opportuno, al fine di incoraggiare la più ampia partecipazione delle imprese ai progetti CTE, che anche gli aiuti indiretti siano considerati nella specifica categoria in esenzione da notifica
All'interno dell'art. 20	2. Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014* o, a seconda dei casi, [negli articoli da 38 a 43 del nuovo regolamento CTE]: (a) costi del personale; (b) spese d'ufficio e amministrative; spese di viaggio e soggiorno; (d)	2. Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, sono considerati ammissibili i seguenti costi, secondo il significato loro attribuito nel regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014* o, a seconda dei casi, [negli articoli da 38 a 43 del nuovo regolamento CTE]: (a) costi del personale; (b) spese d'ufficio e amministrative; spese di viaggio e soggiorno; (d) costi per consulenze e servizi esterni, , tra cui i costi relativi al training e coaching; (e) spese per le apparecchiature; e (f) spese per infrastrutture e lavori.

	costi per consulenze e servizi esterni; (e) spese per le apparecchiature; e (f) spese per infrastrutture e lavori.	<u>In alternativa:</u> Nella misura in cui sono legati al progetto di cooperazione, con riferimento ai costi ammissibili, si rinvia interamente al regolamento delegato della Commissione (UE) n. 481/2014* o, a seconda dei casi, [negli articoli da 38 a 43 del nuovo regolamento CTE]
All'interno dell'art. 20 bis	2. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera 20.000 EUR."	2. L'importo totale degli aiuti di cui al presente articolo concessi a un'impresa per progetto non supera 20.000 40.000 EUR. Per importi superiori a tale soglia, si applica l'art.20, par. 2 nei casi in cui l'aiuto sia concesso sulla base di costi ammissibili individuabili.

Si chiede altresì che tali “considerando”, ove accolti, siano inseriti nella versione del testo consolidato del testo del Reg. 651/2014.

Si chiede di estendere le disposizioni anche alla cooperazione transfrontaliera per i programmi che ricevono sostegno dagli **strumenti ENI e IPA II**.

Infine, si reiterano le considerazioni sopra esposte nella sezione InvestUE relativamente all'eccezione all'applicazione del **principio Deggendorf**.

Si chiede, pertanto, alla Commissione di tenere conto delle suddette proposte.

Si sottopongono all'attenzione della Commissione le seguenti ulteriori questioni.

Fattispecie che non costituiscono aiuti di Stato

Si concorda sul fatto che il GBER non può precisare ciò che non si configura come aiuto di Stato e, quindi, non rientra nella normativa aiuti di Stato ma può solo dichiarare la compatibilità di ciò che già costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell'art.107.1 TFUE.

Tuttavia, come è noto il fatto che il GBER preveda un sostegno a talune infrastrutture e attività, non significa che queste ricadano sempre nell'ambito degli aiuti di Stato.

Pertanto, sussiste l'esigenza - più volte sollevata e da parte di più delegazioni – di evitare in via definitiva e una volta per tutte che il sostegno a talune infrastrutture e attività sia sempre e automaticamente ricondotto ad un aiuto di Stato, per il solo fatto di essere previsto nel GBER.

A tal fine, si propone alla Commissione di inserire un recital generale per chiarire che tutto il GBER trova applicazione senza pregiudizio del fatto che il sostegno a talune infrastrutture e attività ivi richiamate può non costituire un aiuto di Stato ai sensi dell'art.107.1 TFUE.

Costi Semplificati

Si coglie l'occasione per segnalare che la possibilità di utilizzare i costi semplificati costituisce una misura di semplificazione notevole per il calcolo dei costi ammissibili.

L'attuale art.7, comma 1, del GBER prevede la possibilità di utilizzo dei costi semplificati solo nei casi in cui l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione.

Sarebbe opportuno estendere tale possibilità di calcolo, ovvero l'utilizzazione dei costi semplificati, a tutte le operazioni, anche a quelle che non ricevono sostegno da un fondo dell'Unione.

Non sembra difatti esserci ragione di prevedere metodi diversi per il calcolo dei costi ammissibili a seconda della fonte finanziaria di copertura del regime, dato che proprio il Regolamento generale sui fondi (1303/2013) presuppone che tali metodologie siano legittimamente applicate nelle misure finanziate con fondi nazionali, per cui sarebbe contraddittorio che il regolamento 651 lo escludesse.

Nel caso di specie, a titolo esemplificativo, l'applicazione della disposizione dell'art. 7, par. 1 del regolamento d'esenzione determina che ai progetti "Seal of Excellence" - valutati positivamente dalla Commissione e non finanziati per mancanza di fondi comunitari, non possa essere applicata la metodologia, più efficiente, delle opzioni semplificate di costo per la sola ragione che sono finanziati solo con risorse nazionali.

Imprese in difficoltà

Pur mantenendo il principio della non applicabilità del GBER alle imprese in difficoltà, si richiama l'attenzione sulla necessità di una riflessione in merito a possibili misure di semplificazione per l'applicazione di detto principio.

In particolare, sarebbe necessario semplificare i criteri di cui all'art. 2.18 GBER (in particolare le lett. a., b. e c.) e allineare tali criteri a quelli di cui al regolamento de minimis che fa riferimento a "beneficiario non soggetto a procedura concorsuale per insolvenza".

Detta proposta si giustifica per il fatto che gli ulteriori criteri attualmente richiesti, riscontrabili solo attraverso attente valutazioni effettuate caso per caso, mal si conciliano con la natura di semplificazione e di automatismo del GBER.

Pertanto, una semplificazione dei criteri per individuare le imprese in difficoltà comporterebbe una più agevole applicazione del GBER.

Le autorità italiane si riservano di trasmettere ulteriori osservazioni.